INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DELL'INPGI NELLA SEDUTA DEL 24.03.2026 CON ATTO N. 2

Il Segretario degli Organi Collegiali

ATTO N. 2

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

VISTO

- l'art. 5, l'art. 7 e l'art. 8 dello Statuto approvato con Decreto interministeriale del 25 gennaio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2024;
- in particolare l'art. 7, comma 1, lettera e) dello Statuto Inpgi che espressamente prevede che il Consiglio di indirizzo generale "*delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza nonché il Regolamento degli investimenti e le loro modifiche*";

TENUTO CONTO

- che con delibera n. 6 del 29 aprile 2025 il Consiglio di Indirizzo Generale - su proposta del Consiglio di Amministrazione - ha adottato il nuovo Regolamento amministrativo dell'attività relativa agli investimenti mobiliari (di seguito Regolamento);
- che con nota del 15 gennaio 2026 i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera adottata dal Consiglio di indirizzo Generale dell'INPGI, concernente modifiche al Regolamento, formulando tuttavia alcune osservazioni formali;

RAVVISATA l'opportunità di recepire le indicazioni ministeriali di cui sopra e di procedere alla loro formalizzazione nell'ambito del Regolamento già vigente, della cui approvazione è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30-01-2026;

PRESO ATTO che il Consiglio di amministrazione con delibera n. 10 del 25 febbraio 2026 ripropone al Consiglio di indirizzo generale il Regolamento con il recepimento delle predette osservazioni formulate dai Ministeri Vigilanti;

UDITA la relazione della Coordinatrice;

DELIBERA

di recepire – su proposta del Consiglio di Amministrazione - le osservazioni formulate dai Ministeri Vigilanti al Regolamento amministrativo dell'attività relativa agli investimenti mobiliari, come di seguito apportate al testo:

Versione Attuale	Versione Rettificata
Art. 1 **(Ambito di applicazione e Definizioni)**	**Art. 1** **(Ambito di applicazione e Definizioni)**
1. Il presente Regolamento definisce i criteri generali della gestione del patrimonio dell'Istituto, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, disciplina i processi e le modalità di investimento, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e in aderenza al contenuto dello Statuto dell'INPGI.	1. Il presente Regolamento definisce i principi da seguire nella gestione del patrimonio dell'Istituto, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, disciplina i processi e le modalità di investimento, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e in aderenza al contenuto dello Statuto dell'INPGI.
2 **g)** Criteri Generali: definiscono per la gestione del patrimonio gli obiettivi, le linee guida, le modalità di implementazione; --- **i)** Documento sulla Politica di Investimento ("DPI"): documento pluriennale articolato che definisce la Politica di Investimento che l'Istituto intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse gestite, gli obiettivi previdenziali della Gestione;	2. **g)** Criteri Generali per la gestione del patrimonio: gli obiettivi, le linee guida, le modalità di attuazione della Politica di Investimento; --- **i)** Documento sulla Politica di Investimento ("DPI"): documento che definisce i Criteri Generali per la gestione del patrimonio;

Art. 13 (Attuazione della Politica di Investimento)	Art. 13 (Attuazione dei Criteri Generali per la gestione del patrimonio)

Il presente atto sarà trasmesso per opportuna conoscenza ai Ministeri vigilanti.

Deliberazione letta e approvata seduta stante.